



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro

CONVENZIONE

tra

IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

ed i

GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO FIAMME ORO

Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP), rappresentato dal Presidente, dott. Luca Pancalli

ed

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Antonio Manganeli

PREMESSO CHE

- ❖ la legge 189/2003 e il D.P.C.M. dell'8 aprile 2004 hanno attribuito al CIP il ruolo di Ente preposto al "riconoscimento e coordinamento dell'attività sportiva per persone disabili sull'intero territorio nazionale";
- ❖ ai sensi dei suddetti atti normativi, il CIP coordina e disciplina, attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche da esso riconosciute, l'organizzazione agonistica e promozionale delle varie discipline sportive;
- ❖ il CIP cura, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche e tutti gli Enti che a diverso livello si occupano di attività paralimpica, le attività di preparazione tecnica e di alto livello dei propri atleti di livello internazionale;
- ❖ il CIP è riconosciuto dallo Stato, affiliato all'IPC (International Paralympic Committee) e all'EPC (European Paralympic Committee) per le attività sportive per disabili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro

- ❖ la Polizia di Stato, ritenendo l'attività sportiva parte integrante dell'addestramento, ne agevola la pratica sia come elemento di formazione professionale che come impegno sociale;
- ❖ il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva di alto livello, con particolare riguardo alle discipline sportive olimpiche, avviene, nell'ambito della Polizia di Stato, attraverso i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro", ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782;
- ❖ l'organizzazione, la gestione e le attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" sono disciplinate dai decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datati 30 giugno 1998;
- ❖ i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" hanno rinnovato, in data 21 luglio 2010 – anche in relazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Legge 31 marzo 2000, n. 78 – la Convenzione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la disciplina dei rapporti tra le "Fiamme Oro", il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali, nonché per il mantenimento e l'implementazione del patrimonio sportivo nazionale;
- ❖ il CIP ed i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di grande rilevanza sociale, educativa e morale e, pertanto, deve essere considerato un valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- ❖ la rilevanza dello sport si esprime anche attraverso la finalità del perseguimento di risultati agonistici di livello, che avviene per mezzo di una preparazione tecnica qualitativa

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione con cui le parti intendono realizzare un accordo di collaborazione per lo sviluppo tecnico ed agonistico delle attività



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro

sportive per i disabili ed, in particolare, per gli atleti disabili riconosciuti di livello internazionale.

Art. 2

La Convenzione, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1, riconosce la possibilità che atleti disabili, di livello internazionale, possano svolgere attività sportiva tesserandosi, come civili, presso i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro".

Art. 3

Il tesseramento di atleti disabili presso i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" riguarderà esclusivamente atleti, su designazione del CIP, sentito il Gruppo stesso, appartenenti alle liste definite "Club Paralimpico" e di "Interesse Paralimpico", il cui livello tecnico-agonistico faccia presupporre il raggiungimento di prestigiosi risultati in occasione dei Giochi Paralimpici.

Art. 4

I Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" garantiranno, attraverso i Centri Nazionali "Fiamme Oro" competenti, l'assistenza tecnico sportiva ed il supporto logistico ai citati atleti disabili. Inoltre, verrà fornita, ove necessario, assistenza dalla struttura medica della Polizia di Stato, compatibilmente con il tipo di interventi sanitari richiesti dagli atleti. Resta inteso che ogni tipo di infortunio subito dai predetti atleti nel corso delle attività sportive è coperto interamente dall'assicurazione, stipulata dal CIP, connessa al tesseramento.

In analogia a quanto previsto per il personale dei Gruppi Sportivi "Fiamme Oro", verrà garantita la partecipazione degli atleti disabili alle attività sportive nazionali ed internazionali, su convocazione della Federazione di appartenenza, nonché a raduni e collegiali della Rappresentativa Azzurra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro

Art. 5

I Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" forniranno agli atleti disabili, in virtù dei contributi annuali che il CIP riconoscerà ai Gruppi Sportivi, delle borse di studio erogate con cadenza mensile. I contributi del CIP saranno versati sul conto corrente del Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato che provvederà, supportato dall'Ufficio Coordinamento dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato, a porre in essere la procedura amministrativo-contabile per l'erogazione delle borse di studio.

Art. 6

La Polizia di Stato potrà mettere a disposizione i propri impianti sportivi, su richiesta del CIP e compatibilmente con le esigenze di servizio degli Uffici ove gli stessi sono allocati, per le esigenze della Rappresentativa Azzurra degli atleti disabili, ovvero per l'organizzazione di eventi ufficiali (campionati, tornei e manifestazioni sportive nazionali).

Art.7

La presente Convenzione ha validità di un anno a far data dalla sottoscrizione della stessa e si intende tacitamente rinnovata per ogni anno del quadriennio olimpico.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme che regolamentano l'attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" e la materia dell'utilizzo di impianti sportivi pubblici.

Roma, 12 marzo 2012

Il Presidente
Comitato Italiano Paralimpico
Dott. Luca Pancalli

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Antonio Manganelli